SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 58**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1990.

Corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni conseguite dai militari in ferma di leva e in ferma di leva prolungata con le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale civile dei Ministeri.

91A1103

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento dei premi n. 17:

Edil Bonacini, società per azioni, in Scandiano (Reggio Emilia): Estrazione di obbligazioni.

Main Group Ottogalli Lorenzin Union, società per azioni, in sigla Main Group S.p.a., in Padova:

Obbligazioni «certificati da L. 10.000.000 cadauno» sorteggiate il 28 dicembre 1990.

Obbligazioni «certificati da L. 100.000.000 cadauno» sorteggiate il 28 dicembre 1990.

Rovagnati, società per azioni, in Biassono: Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1991.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1991.

Feraboli, società per azioni, in Vescovato: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1991.

Cassa di risparmio di Gorizia:

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1991; obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 12 febbraio 1991; obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1991.

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate l'11 febbraio 1991 (Estrazione n. 29).

Obbligazioni fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1991 (Estrazione n. 30).

Obbligazioni-cartelle opere pubbliche sorteggiate l'11 febbraio 1991 (Estrazione n. 31).

Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1991 (Estrazione n. 59).

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1991, n. 71.

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento della stessa.

2. La tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella *B* allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, e successivamente dalla tabella *B* allegata al decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	579
Magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.368
Uditori giudiziari	350
Totale . . .	8.409

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia

Nota all'art. 1:

— La legge n. 884/1973 reca. «Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4441).

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 20 dicembre 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 6 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 3 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2475):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 14 novembre 1990.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 14 novembre 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 10 gennaio 1991.

Relazione scritta annunciata il 16 gennaio 1991 (atto n. 2475/*A* - relatore sen. CASOLI).

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1991.

91G0110

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1991, n. 72.

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall'11 marzo 1991.

6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Art. 2.

Obblighi di identificazione e di registrazione

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale,

verranno acquisiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.

Art. 3.

Segnalazioni di operazioni

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini, anche sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

Art. 4.

Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dall'11 marzo 1991, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis*».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

CAPO II

Art. 6.

Società finanziarie

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società finanziarie procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario, la società è sciolta e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie, possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel

registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Per locazione finanziaria si intende l'operazione nella quale il concedente mette a disposizione per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico un bene strumentale all'esercizio dell'attività dell'utilizzatore, che il concedente fa costruire o acquista, anche dallo stesso utilizzatore che lo sceglie e ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e che può acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto con il pagamento di un prezzo prestabilito.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Art. 7.

Sezione speciale dell'elenco

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 8.

Onorabilità dei soci

1. Ai partecipanti al capitale delle società che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 9.

Onorabilità degli esponenti

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Art. 10.

Doveri del collegio sindacale

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società che esercitano imprese finanziarie vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 11.

Collaborazione fra le autorità di vigilanza

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Art. 12.

Carte di credito

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzata, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, salvo per quanto riguarda le sanzioni.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

91G0112

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1991, n. 73.

Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Art. 1.

Abrogazione

1. Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto.

CAPO II

Art. 2.

Installazione reti e impianti di diffusione via cavo

1. L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.

Art. 3.

Obblighi dei gestori del servizio pubblico

1. I gestori del mezzo pubblico sono tenuti ad assicurare il servizio di distribuzione di programmi sonori e televisivi ai soggetti muniti della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 9.

Art. 4.

Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti

1. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità dei mezzi pubblici, accertata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13, può essere richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il rilascio di una concessione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti in ambito locale, definito dal regolamento suddetto.

2. La domanda di concessione deve essere corredata da un progetto esecutivo e da una relazione tecnica recante i termini e le modalità per realizzare l'installazione e l'attività della rete e degli impianti.

3. La determinazione ministeriale sulla richiesta deve essere comunicata all'interessato nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Ai fini del rilascio della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonché quelle vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui al libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

5. Il decreto di concessione definisce le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti, nonché gli obblighi di allacciamento dei residenti.

Art. 5.

Durata della concessione

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio della rete e degli impianti ha durata non superiore a venti anni.

2. La concessione può essere rinnovata.

Art. 6.

Tassa sulle concessioni

1. La concessione è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

2. Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto:			La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce».
	1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi in ambito locale:			
	tassa di rilascio o di rinnovo . .	2.280.000	Ordinario	
	tassa annuale .	1.142.000	Ordinario	

Art. 7.

Interferenze e duplicazioni

1. Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.
Verifiche e sopralluoghi

1. L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

2. L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

CAPO III

Art. 9.
Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo

1. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, ad eccezione di quelle di cui al comma 18 dell'art. 16 ed ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 20.

Art. 10.
Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato

1. Per la distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo, i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico, salvo che siano titolari della concessione di cui all'art. 4.

2. In assenza dei mezzi dei gestori del servizio pubblico, l'autorizzazione può altresì essere rilasciata ai soggetti che intendano utilizzare i mezzi di telecomunicazione realizzati in concessione da privati; in tal caso all'atto della richiesta l'interessato deve produrre le intese intercorse con il concessionario di cui all'art. 4. Il concessionario è obbligato ad accettare le richieste di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, secondo le condizioni e le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'art. 13. Tali modalità devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacità dell'impianto dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario.

3. L'applicazione del comma 2 è contestuale all'emanazione del regolamento.

Art. 11.
Canoni e tasse

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è pari a quello stabilito per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

Art. 12.
Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione

1. Le autorizzazioni per la distribuzione di programmi via cavo, mono e pluricanale, soggiacciono alle medesime norme antitrust di cui agli articoli 15 e 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

CAPO IV

Art. 13.
Regolamento di attuazione

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta il regolamento attuativo del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e le commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.
Canoni di utenza

1. Le misure dei canoni dovuti dagli utenti, autorizzati a norma dell'art. 10, delle reti via cavo sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 15.
Esclusione da autorizzazioni e concessioni

1. Non sono soggetti alle concessioni ed alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'installazione e l'esercizio degli impianti, destinati ad uso privato ed esclusivo del proprietario, di cui all'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 223/1990 disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

— La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Il titolo II di detta legge concerne gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Nota all'art. 4:

— Il libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è dedicato alla disciplina dei servizi di telecomunicazioni.

Nota all'art. 7:

— La legge n. 241/1990 detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nota all'art. 9:

— La legge n. 223/1990 ha posto la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 16 e dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 20 della predetta legge:

«Art. 16, comma 18. — 18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale».

«Art. 20, commi 1, 2 e 6. — 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'art. 16.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

(Omissis).

6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 15 e 19 della legge n. 223/1990:

«Art. 15 *(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)*. — 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera *b)*.

2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.

6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.

10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedente al 30 giugno 1990».

«Art. 19 (*Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata*). — 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.

3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.

4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti».

Nota all'art. 13:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975:

«Art. 183 (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni sensa aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione».

91G0097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1977 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere parzialmente le suddette istanze;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Conero», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1967, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso Conero» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Rosso Conero» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Montepulciano, prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese, purché presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Rosso Conero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona-Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna); dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rosso Conero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Conero» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Rosso Conero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in

cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque, all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

1) le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino «Rosso Conero»;

2) le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti;

3) le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale;

4) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Rosso Conero» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% ed al vino «Rosso Conero» avente diritto alla menzione «Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

È raccomandata la pratica enologica detta «governo all'uso toscano» che deve essere effettuata entro il 31 dicembre.

Per tale pratica è consentito, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, che invece dell'uva sia impiegato mosto concentrato purché preparato nella zona di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione «Rosso Conero»; oppure sia utilizzato mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Il vino «Rosso Conero» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto di modificare i limiti minimi sopra riportati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Rosso Conero» può essere designato in etichetta con la menzione «Riserva» se deriva da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% ed abbia superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 31 marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

Art. 8

Alla denominazione di origine controllata «Rosso Conero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra, «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località, mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Rosso Conero» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo «Riserva».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso Conero» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 18

91A1129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1990.

Autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocato dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 173

91A1170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 dicembre 1990.

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete viaria statale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti fissandone i nuovi criteri e le nuove misure, nonché alla determinazione del prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria per la realizzazione degli impianti stessi;

Considerato che con il suddetto decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono stati stabiliti i seguenti elementi per il computo dei canoni di cui trattasi:

a) il canone base per i diversi tipi di impianti (art. 2);

b) il coefficiente relativo ai servizi annessi ai singoli impianti (art. 3);

c) il coefficiente relativo all'importanza della strada, alla distanza degli impianti dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi;

Ritenuta la necessità oltre l'opportunità e la convenienza, atteso il lungo tempo trascorso ed il divario intervenuto nei valori monetari, di procedere ad un nuovo aggiornamento dei canoni almeno sulla base dell'indice ISTAT;

Considerato che il canone base ed il primo coefficiente di maggiorazione sono stati fissati in eguale misura per tutte le strade statali;

che per quanto riguarda invece il secondo coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada, alla distanza degli impianti dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi, la sua determinazione avviene caso per caso;

che, infatti, al citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, è stata allegata la tabella *B* dove è stato indicato per ogni tratto di strada statale il coefficiente di maggiorazione di cui trattasi;

che analogamente è stato disposto per le strade che sono state statizzate successivamente al decreto ministeriale n. 664/65 e con decreti ministeriali 16 aprile 1973 e 3 agosto 1979 sono stati approvati, su conforme parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., altri due elenchi di strade statali per le quali è stato fissato il coefficiente «B» in argomento;

che per quanto riguarda le strade che sono state classificate statali successivamente all'emissione del citato decreto ministeriale 3 agosto 1979 occorre determinare il secondo coefficiente di maggiorazione, quello cioè relativo all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi;

che a tale fine è stato predisposto l'unito prospetto (tabella *B*) nel quale è indicato per ciascun tronco delle strade di nuova classifica il detto coefficiente;

Ritenuto che con il ripetuto decreto ministeriale 3 agosto 1979 i canoni base, già fissati all'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono stati aumentati del 100% a decorrere dal 1° gennaio 1979;

che attualmente i predetti canoni, aggiornati soltanto del cento per cento nel 1979 anziché con indici ISTAT, risultano assolutamente inadeguati, anche in relazione alla successiva svalutazione della moneta, come già sopra accennato;

che per poter procedere al riordino ed all'adeguamento dei suddetti canoni è stata a suo tempo istituita un'apposita commissione che ha recentemente concluso i propri lavori;

che pertanto può provvedersi all'aggiornamento dei canoni in parola mediante applicazione del coefficiente moltiplicatore ISTAT relativo al periodo giugno 1965-novembre 1990 che risulta essere pari all'11,1006 (prezzi consumo famiglie operai e impiegati);

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 13 dicembre 1990 con voto n. 1297;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto tabella *B* con il quale viene fissato il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione indicate nell'elenco medesimo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni base, di cui al citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono aumentati mediante l'applicazione al canone base vigente nel giugno 1965 del coefficiente moltiplicatore ISTAT pari all'11,1006, alla data del novembre 1990.

Art. 3.

È aggiornato altresì mediante moltiplicazione per lo stesso coefficiente il prezzo unitario di affitto annuo delle aree di proprietà dell'A.N.A.S. di cui all'art. 5 del predetto decreto ministeriale n. 664/1965.

Art. 4.

I predetti canoni saranno aggiornati annualmente mediante l'applicazione dell'indice ISTAT al 1° dicembre di ciascun anno a decorrere dal dicembre 1991.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: PRANDINI

TABELLA *B*

ELENCO DEI COEFFICIENTI «B» DI MAGGIORAZIONE CANONI ACCESSI IMPIANTI DISTRIBUTORI
(Allegato al voto n 1297 del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 13 dicembre 1990)

Compartimento	Strada statale n	Km	DM	Tratti	Coeff «B»
Bari	664 «Mediana del Salento»	18+855	16- 3-89		3,0
Bologna	309/dir «Romea»	5+200	30-12-80		4,5
Bologna	654 «Di Val Nure»	74+310	8- 6-87		2,5
Bologna	665 «Massese»	71+000	29- 5-89	tr 0+000 - 23+000 tr 23+000 - 30+000 tr. 30+000 - 71+000	4,0 2,5 2,0
Campobasso	652 «Di Fondo Valle Sangro»	12+206	22- 7-89		2,0
Catanzaro	660 «Di Acri»	43+400	16- 3-89		2,3
Firenze	665 «Massese»	29+000	29- 5-89	tr 71+000 - 100+000	2,0
Firenze	665/dir «Massese»	15+000	21- 7-89		1,8
Genova	1/dir «Dei Balzi Rossi»	3+405	12- 5-89		2,0
Genova	654 «Di Val Nure»	22+590	8- 6-87		3,0
L'Aquila	5/quater/dir «Del Casello di Tagliacozzo»	1+900	24- 1-84		1,8
L'Aquila	17/ter «Dell'Appennino abruzzese»	3+800	10- 8-79		2,0
L'Aquila	81/dir «Piceno Aprutino»	4+000	8- 8-87		1,8
L'Aquila	649 «Di Fondo Valle Alento»	15+437	8- 8-87		2,5
L'Aquila	649 dir «Di Fondo Valle Alento»	4+000	8- 8-87		2

Compartimento	Strada statale n.	Km	D.M.	Tratti	Coeff. «B»
L'Aquila	650 «Di Fondo Valle Trigno»	75+650	28-12-87	tr. 43+350 - 75+650	2
L'Aquila	651 «Di Pescolanciano»	7+270	28-12-87		1
L'Aquila	652 «Di Fondo Valle Sangro»	75+485	28- 7-89	tr. 12+206 - 67+000 tr. 67+000 - 87+691	2
L'Aquila	656 «Val Pescara-Chieti»	5+920	27- 1-88		3
L'Aquila	656/dir «Val Pescara-Chieti»	4+900	27- 1-88		3
Palermo	624 «Palermo-Sciacca»	82+571	16- 3-89	tr. 0+000 - Inn. s.s. 186 tr. Inn. s.s. 186 - Inn. s.s. 188 tr. Inn. s.s. 188 - Km. 82+571	2 2 2
Palermo	626 «Della Valle del Salso»	66+870	9-11-88		2
Potenza	653 «Della Valle del Sinni»	80+000	3- 8-88		2
Torino	631 «Di Valle Cannobina»	25+530	1- 6-88		2
Torino	661 «Delle Langhe»	77+660	20-10-89		3
Torino	663 «Di Saluzzo»	33+745	20-10-89		2
Venezia	47/racc. «Di Altichiero»	10+180	23- 7-87		4

91A1141

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° marzo 1991.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia e Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali;

Vista la legge n. 870 del 1° dicembre 1986 che indica le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante disposizioni sulle modalità di presentazione delle istanze per l'ottenimento di autorizzazioni internazionali Italia-Austria;

Considerata la necessità, viste le perduranti difficoltà dell'attraversamento del territorio austriaco in dipendenza dell'insufficienza quantitativa delle autorizzazioni di transito Austria, di attuare con estrema urgenza la procedura meccanizzata e di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale 13 settembre 1990 indicato nelle premesse;

Tenuto conto che sono state presentate, dalle imprese interessate, sia domande relative all'anno 1990 che all'anno 1991, e che le stesse imprese potrebbero trovarsi nella necessità di procedere ad una loro integrazione;

Ritenuta la necessità di fissare un termine ultimo sia per la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese che non le hanno ancora prodotte, sia per la presentazione di eventuali istanze integrative da parte di imprese che, pur avendole presentate, ritenessero di doverle integrare;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto le autorizzazioni internazionali Italia-Austria saranno rilasciate ai valichi di frontiera del Brennero, Tarvisio, Prato Drava e Passo Resia, solo dietro presentazione dei tagliandi di prenotazione rilasciati dalla Direzione generale M.C.T.C. alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1990.

Art. 2.

A partire dalla stessa data le autorizzazioni internazionali di transito Italia-Austria per il solo rientro in Italia con percorrenza Nord-Sud, a seguito dell'uscita dallo Stato da confini diversi da quelli italo-austriaci, verranno rilasciate direttamente dalla Direzione generale M.C.T.C. - Divisione 33, alle imprese che hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1990.

Art. 3.

Le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non hanno ancora presentato istanza per l'ottenimento di autorizzazioni internazionali Italia-Austria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1990, ovvero che, pur avendole presentate, sia per l'anno 1990 che per l'anno 1991, intendano integrarle, potranno presentare tali istanze entro il termine ultimo di quindici giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Roma, 1° marzo 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 3 febbraio 1988, recante: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988.

— Il D.M. 13 settembre 1990, recante: «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1990.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 13 settembre 1990 è il seguente:

«Art. 1. — Le imprese di trasporto interessate all'ottenimento di autorizzazioni Italia-Austria, dovranno presentare istanza, con allegata attestazione di versamento della sola imposta di bollo se rivolta all'ottenimento delle sole autorizzazioni di transito ed anche l'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c c n. 9001 per le autorizzazioni di destinazione, alla Direzione generale della motorizzazione civile - Direzione centrale III - Divisione 33.

Per le istanze, le imprese dovranno utilizzare i modelli meccanografici, da ritirare presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. di appartenenza, che dovranno contenere tutti i dati in essi richiesti».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 13 settembre 1990 è il seguente:

«Art. 2. — Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni di transito Austria per il solo rientro in Italia con percorrenza Nord-Sud, dopo essere uscite dallo Stato dai confini diversi da quelli italo-austriaci, dovranno presentare istanza, nei termini previsti all'art. 1 del presente decreto alla Direzione generale M.C.T.C. - Divisione 33, che le rilascerà direttamente da Roma».

91A1157

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Cadegliano Viconago, Cugliate Fabiasco e Montegrino Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettodotto a 15 kV e 380/220 Volts e di cabine di trasformazione da parte dell'E.N.E.L. - zona di Varese. (Deliberazione n. V/3280).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. - zona di Varese, per la realizzazione di elettrodotto 15 kV e 380/220 Volts su area ubicata nel comune di Cadegliano Viconago (Varese), mappali 2799, 2798/A, 2798/B, 2798/C, 2800/A, 2800/B, 2800/C, 2804, foglio 4, del comune censuario di Cadegliano, nel comune di Cugliate Fabiasco (Varese), mappali 665/A, 665/B, 665/C, 666, 664, foglio 1, del comune censuario di Cugliate, mappali 1190, 1191, 1189, 1188, 1488, 1489, 1490, 1187, 1304, foglio 1, del comune censuario di Arbizzo e nel comune di Montegrino Valtravaglia (Varese), mappali 3857, 3880, 3866, 2509, 3015, 3842, foglio 7, mappali 3876, 3018, 3877, 2300, 2510, 3868, foglio 8, del comune censuario di Montegrino, mappale 890, foglio 5, del comune censuario di Bosco V., sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare di energia elettrica utenze attualmente prive di tale servizio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza

tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Cadegliano Viconago (Varese), mappali 2799, 2798/A, 2798/B, 2798/C, 2800/A, 2800/B, 2800/C, 2804, foglio 4, del-comune censuario di Cadegliano, nel comune di Cugliate Fabiasco (Varese), mappali 665/A, 665/B, 665/C, 666, 664, foglio 1, del comune censuario di Cugliate, mappali 1190, 1191, 1189, 1188, 1488, 1489, 1490, 1187, 1304, foglio 1, del comune censuario di Arbizzo e nel comune di Montegrino Valtravaglia (Varese), mappali 3857, 3880, 3866, 2509, 3015, 3842, foglio 7, mappali 3876, 3018, 3877, 2300, 2510, 3868, foglio 8, del comune censuario di Montegrino, mappale 890, foglio 5, del comune censuario di Bosco V., dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cadegliano Voconago, di Cugliate Fabiasco e di Montegrino Valtravaglia (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso, dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 4 dicembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A1112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento della malga Rondenino Alto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/3287).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Cividate Camuno, per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento malga Rondenino Alto su area ubicata nel comune di Bienno, mappale 1443, foglio 32, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da

vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella salvaguardia dell'incolumità delle persone che normalmente frequentano la cascina;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la cascina sebbene ampliata mantiene comunque le caratteristiche tipologiche dell'edificio rurale d'alta montagna;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bienno, mappale 1443, foglio 32, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bienno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 4 dicembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A1113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ricostruzione di un fabbricato demolito da una slavina nel 1986, da parte dei signori Doniseli Maurilio e Natalina. (Deliberazione n. V/3286).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dai signori Doniselli Maurilio e Natalina, per la realizzazione di ricostruzione edificio su area ubicata nel comune di Pasturo (Como), località «Pialleral», mappale 2622/a, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di vincolo apposto dalla commissione provinciale per le bellezze naturali di Como in data 4 maggio 1979, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla documentazione prodotta (deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 7 febbraio 1989), la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella ricostruzione di un fabbricato demolito a seguito di una slavina nel gennaio 1986;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata,

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle proposte di piano paesistico elaborato dai soggetti incaricati ed avuto riguardo al tipo di ricostruzione prevista che risulta essere coerente con il tipico modo di costruire che caratterizza il contesto paesistico tutelato;

Atteso che si e provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella verifica dell'inesistenza di compromissioni paesaggistiche dovute alla ricostruzione del fabbricato in località «Pialleral»;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pasturo (Como), località «Pialleral», mappale 2622/a, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pasturo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 4 dicembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A1114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una galleria paravalanghe da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/3503).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. nell'ambito delle procedure ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per la realizzazione di galleria paravalanghe su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), tratto strada statale n. 301 dal km 27+550 al km 27+720, foglio 44, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, punto *D*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta dall'A.N.A.S. e dal comune di Livigno, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'eliminazione di stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere necessarie consistono nell'ampliamento di strutture analoghe esistenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), tratto strada statale n. 301 dal km 27+550 al km 27+720, foglio 44, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 11 dicembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A1115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una galleria paravalanghe da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/3501).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. nell'ambito delle procedure ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per la realizzazione di galleria paravalanghe su area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), tratto strada statale dal km 20+880 al km 21+080, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, punto *D*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'eliminazione di stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere necessarie consistono nell'ampliamento di strutture analoghe esistenti ed, in ogni caso, le stesse consistono nella costruzione di corpi accessori al tracciato stradale esistente che, con la dovuta attenzione nell uso dei materiali d'impiego, verranno a costituire parte integrante del tracciato viario;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), tratto strada statale n. 301 dal km 20+880 al km 21+080, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdidentro (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 11 dicembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A1116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la nomina del Ministro per il coordinamento della protezione civile on. Vito Lattanzio a Commissario straordinario del Governo.

Con proprio decreto in data 8 marzo 1991, adottato a norma dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio medesimo, ha nominato il Ministro per il coordinamento della protezione civile on. dott. Vito Lattanzio Commissario straordinario del Governo, per un periodo di tre mesi, con compiti di coordinamento operativo delle iniziative e degli interventi necessari per fronteggiare lo straordinario afflusso in Italia di cittadini albanesi.

91A1229

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa agricola «S. Martino S.r.l.», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 21 novembre 1979, rep. 58716, reg. soc. 1165, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «La Rinascita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 30 luglio 1986, rep. 53290, reg. soc. 2463, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Karola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 9 gennaio 1985, rep. 6123/2771, reg. soc. 1992, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Domizia» a responsabilità limitata, con sede in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 4 gennaio 1974, rep. 84724, reg. soc. 1755, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.Gi.Sco. - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Costantino Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Comerci Sapienza in data 28 dicembre 1985, rep. 5305, reg. soc. 1172, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola valorizzazione del marchesato - Co.A.Va.M.» a responsabilità limitata con sede in S. Mauro Marchesato (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 febbraio 1970, rep. 13850/1410, reg. soc. 465, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Vito Legno - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Vito sullo Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 9 maggio 1986, rep. 14264, reg. soc. 4358, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «La Torre» a responsabilità limitata, con sede in S. Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 8 settembre 1978, rep. 90556, reg. soc. 2342, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Agri-Turist-Calabria (A.Tu.Cal.) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sellia Superiore (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 20 febbraio 1986, rep. 22815, reg. soc. 4231, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Crea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serrastretta (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 2 gennaio 1979, rep. 95796, reg. soc. 519, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Pro.La.Ser.Sud (Produzione lavoro e servizi nel Sud) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Simeri Crichi (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 10 marzo 1986, rep. 22976, reg. soc. 22377, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Athena - Società cooperativa a r.l.», con sede in Soriano Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Sapienza Comerci in data 15 luglio 1985, rep. 4484, reg. soc. 1048, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «Soriano due» a responsabilità limitata, con sede in Soriano Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Sapienza Comerci in data 10 maggio 1984, rep. 2785, reg. soc. 878, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Designer Cooper S.r.l.», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 12 ottobre 1977, rep. 1079, reg. soc. 2225, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «La Lucciola» a responsabilità limitata, con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 26 febbraio 1981, rep. 4988, reg. soc. 2788, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «La Perla S.r.l.», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 14 gennaio 1978, rep. 1292, reg. soc. 2273, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Cooperativa Sapere S.r.l.», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 30 giugno 1977, rep. 17299, reg. soc. 2152, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Petelia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Strongoli (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 9 novembre 1984, rep. 80771/15906, reg. soc. 1969, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «L'Alternativa verde - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Tozzi in data 17 gennaio 1984, rep. 2213, reg. soc. 3466, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Nuova Valentia 75» a responsabilità limitata (già «Valentia» a responsabilità limitata), con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 15 febbraio 1975, rep. 584, reg. soc. 231, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa mista «Idroedil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Cordopatri in data 28 marzo 1986, rep. 7221, reg. soc. 1228, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa agricola Verzino a r.l.», con sede in Verzino (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 13 gennaio 1986, rep. 86983/16982, reg. soc. 2293, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Santa Maria - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Verzino (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 7 maggio 1985, rep. 7570/3010, reg. soc. 2115, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Klinker - C.E.M. a responsabilità limitata» (già «Società cooperativa edilizia Parva Domus a responsabilità limitata»), con sede in Milano, costituita per rogito Fermi in data 21 febbraio 1955, rep. 2806, reg. soc. 93251, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Nuova Speranza a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 29 febbraio 1964, rep. 25630, reg. soc. 123705, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo - Quartiere Cogne» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Ferrari in data 14 maggio 1965 , rep. 39768, reg. soc. 127090, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Brambilla in data 14 luglio 1948, rep 20159 6665, reg soc. 63138, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice impiegati della siderocemento C E.I S per la costruzione e ricostruzione delle case popolari ed economiche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Ronchetti in data 14 luglio 1948, rep 23027, reg. soc 63227, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Bel Soggiorno S r.l », con sede in Milano, costituita per rogito Andronico in data 28 ottobre 1965, rep 289266/2326, reg soc. 127977, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Milano - Soc a r.l », con sede in Milano, costituita per rogito Barassi in data 23 novembre 1950, rep 13309/5803, reg soc 74001, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia immobiliare Marzia E I M » a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Piccalunga in data 28 aprile 1949, rep 5495, reg soc. 66460, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Società di investimenti e prestiti Mondo Unito - United World investments Ltd cooperative - Società cooperativa per azioni a r.l », con sede in Milano, costituita per rogito Moneta Caglio in data 10 novembre 1949, rep. 37721, reg. soc. 69587, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Regina Teodolinda - Soc. coop a r l », con sede in Milano, costituita per rogito Meneghini in data 24 giugno 1967, rep 136913, reg soc 133120, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Nuova Ermete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Papi in data 11 luglio 1961, rep 91762/3653, reg. soc. 112606, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata - Legnano», con sede in Milano costituita per rogito Caccia in data 20 dicembre 1948, rep 23594, reg soc 64822, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Speranza» a responsabilità limitata (già «Cooperativa edificatrice Giovanni Verga a resp lim »), con sede in Milano, costituita per rogito Bianchi in data 24 gennaio 1974, rep 977, reg. soc 158398, tribunale di Milano,

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Duomo - Soc. coop a r l », con sede in Milano, costituita per rogito De Mojana in data 13 aprile 1976, rep 87926/9765, reg soc 169357, tribunale di Milano,

società cooperativa di produzione e lavoro «Unione cooperativa lavoro facchini a r l.», con sede in Milano, costituita per rogito Casali in data 6 ottobre 1976, rep 7071 885, reg. soc 172359, tribunale di Milano,

società cooperativa mista «Conarco - (Consorzio Acli regionale di consumo) Soc. coop a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 24 febbraio 1981, rep 81398, reg soc. 202872, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Mater - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 1° febbraio 1963, rep. 8956, reg. soc. 118901, tribunale di Milano,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Andreoli soc. coop a r.l », con sede in Milano, costituita per rogito Visentini in data 21 marzo 1974, rep 88074/10097, reg soc. 158904, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Collettivo editoriale 10/16 - Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Zoppi in data 26 maggio 1976, rep 47904, reg soc. 169920, tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia «Benaco cooperativa edificatrice milanese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Bivona (coadiutore del dott. Lilloni) in data 6 dicembre 1968, rep. 47941, reg. soc. 138207, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Piccola Trinacria - C E T - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Nocera in data 17 giugno 1955, rep. 38655, reg soc. 94718, tribunale di Milano,

società cooperativa mista «Produttori agricoli distributori associati - P.A D.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Roveda in data 25 febbraio 1977, rep. 24506, reg soc 174160, tribunale di Milano,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa posteggiatori Stella - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 16 maggio 1968, rep 60417, reg soc. 136281, tribunale di Milano;

società cooperativa agricola «Il Riccio d'oro - Società cooperativa a r l », con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito De Vincenti in data 10 aprile 1985, rep 10587, reg soc 4818, tribunale di Cosenza,

società cooperativa mista «La Favilla - Società cooperativa di lavoro a r l » con sede in Aiello Calabro (Cosenza), costituita per rogito De Rosa in data 31 dicembre 1984, rep 15216, reg soc 1378, tribunale di Paola,

società cooperativa edilizia «La Speranza» a responsabilità limitata, con sede in Colapezzati (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 16 febbraio 1978, rep 36449, reg soc 911, tribunale di Rossano;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Nuova Calabria a r l », con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 21 dicembre 1984, rep. 47724, reg. soc 4550, tribunale di Cosenza,

società cooperativa edilizia «Dolcedorme - Società cooperativa S r l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito La Gamma in data 23 novembre 1979, rep 14791, reg soc 653, tribunale di Castrovillari,

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Serra di Paola» a responsabilità limitata, con sede in Cerchiara di Calabria (Cosenza), costituita per rogito Vincenzo Filomena in data 27 marzo 1980, rep 20346, reg soc 693, tribunale di Castrovillari,

società cooperativa edilizia «Il Pollino» a responsabilità limitata, con sede in Frascineto (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 15 aprile 1980, rep. 43934, reg soc 686, tribunale di Castrovillari,

società cooperativa agricola «Presila produce a r l », con sede in Lappano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 25 settembre 1984, rep 46031, reg. soc 4391, tribunale di Cosenza,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Normanna», con sede in Malvito (Cosenza), costituita per rogito Cesaro in data 3 gennaio 1979, rep 3554, reg soc. 2819, tribunale di Cosenza,

società cooperativa agricola «Api sud - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Mormanno (Cosenza), costituita per rogito Vincenzo Filomena in data 27 aprile 1983, rep 22118, reg soc. 944, tribunale di Castrovillari,

società cooperativa mista «Co So.Sa Gi. (Cooperativa socio-sanitaria giovanile)» a responsabilità limitata, con sede in Oriolo (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 22 marzo 1985, rep 43305/16114, reg soc 1245, tribunale di Castrovillari,

società cooperativa di produzione e lavoro «Tirreno società cooperativa a r l », con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito Viggiani in data 4 gennaio 1985, rep 1003, reg soc 1382, tribunale di Paola;

società cooperativa di produzione e lavoro «Assistenza anziani a r l. Unità e vita», con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 14 novembre 1984, rep 28849, reg. soc. 4388, tribunale di Cosenza,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Coopertecnica a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 20 aprile 1984, rep. 383, reg. soc. 4205, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arintha» a responsabilità limitata, con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 26 giugno 1984, rep. 189267, reg. soc. 4279, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di pesca «S. Angelo» a responsabilità limitata, con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Longo in data 14 aprile 1950, rep. 1477/1042, reg. soc. 680, tribunale di Rossano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pro Rossano Jonica» a responsabilità limitata, con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Novello in data 29 dicembre 1984, rep. 12619, reg. soc. 1371, tribunale di Rossano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lorica» a responsabilità limitata, con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 10 febbraio 1979, rep. 144868, reg. soc. 2828, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa A.C.T. di arte, cultura, turismo, servizi sociali, culturali e turistici a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 26 maggio 1984, rep. 44195, reg. soc. 4247, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Buona fortuna società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Amato in data 12 febbraio 1979, rep. 28, reg. soc. 2841, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro carpentieri e muratori sangiovannesi a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 7 novembre 1985, rep. 55622, reg. soc. 5067, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di consumo «Pro Sila» a responsabilità limitata, con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 14 ottobre 1982, rep. 171467, reg. soc. 3761, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Merando - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Amato in data 10 agosto 1984, rep. 6463, reg. soc. 4311, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cenerentola» a responsabilità limitata, con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 21 gennaio 1978, rep. 3057, reg. soc. 2637, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Sila Nuova a r.l.», con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 30 giugno 1986, rep. 214070, reg. soc. 5470, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vomere» a responsabilità limitata, con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 15 marzo 1985, rep. 43268/16107, reg. soc. 1239, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa mista «La Zagara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Laurito in data 25 gennaio 1985, rep. 2530, reg. soc. 1178, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa edilizia «Madonna della Schiavonea» a responsabilità limitata, con sede in Trenta (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 25 marzo 1974, rep. 109823, reg. soc. 2214, tribunale di Cosenza.

Con decreti ministeriali 18 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice popolare Aldebaran (tra i dipendenti del comune di Bresso, azienda municipalizzata ed altri) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bresso (Milano), costituita per rogito Masini in data 29 maggio 1981, rep. 7361, reg. soc. 209169, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Il Laghetto a r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Lainati in data 31 ottobre 1980, rep. 471043, reg. soc. 198474, tribunale di Milano;

società cooperativa agricola «Cooperativa Castelnovese produttori latte» a responsabilità limitata, con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), costituita per rogito Contedini in data 20 aprile 1947, rep. 1557, reg. soc. 240, tribunale di Lodi;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo ed agricola di Castelnuovo Bocca d'Adda» a responsabilità limitata (già «Cooperativa del Reduce» a responsabilità limitata), con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), costituita per rogito Contedini in data 21 dicembre 1947, rep. 62, reg. soc. 265, tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia «Stella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cormano (Milano), costituita per rogito Maragliano in data 14 novembre 1983, rep. 22798, reg. soc. 230579, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Circolo vinicolo lavoratori di Fombio» a responsabilità limitata, con sede in Fombio (Milano), costituita per rogito Samarelli in data 8 dicembre 1946, rep. 12598, reg. soc. 232, tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia «Garbagnate Tre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito Romanelli in data 27 giugno 1981, rep. 146166, reg. soc. 208864, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Croce d'argento - Società volontari di soccorso Limbiate cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Arena in data 3 febbraio 1966, rep. 43692, reg. soc. 128882, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Circolo familiare Acli - Associazione cristiana lavoratori italiani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Rimondi in data 1° aprile 1946, rep. 11805, reg. soc. 1150, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa di abitazione nuovi spazi a r.l.», con sede in Pioltello (Milano), costituita per rogito Lampugnani in data 5 marzo 1984, rep. 7597, reg. soc. 236218, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Libreria La Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Nocera in data 28 giugno 1974, rep. 10430, reg. soc. 160866, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia popolare Giacomo Leopardi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 14 dicembre 1972, rep. 217493/4683, reg. soc. 153265, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia autonoleggiatori segratese - Società a responsabilità limitata», con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Raja in data 9 febbraio 1974, rep. 110637, reg. soc. 162505, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo reduci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senna Lodigiano (Milano), costituita per rogito Bottoni in data 9 aprile 1946, rep. 34657, reg. soc. 284, tribunale di Lodi;

società cooperativa di consumo «Baraggia società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito D'Alessio in data 18 luglio 1953, rep. 17934, reg. soc. 2370, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Prato-Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Solaro (Milano), costituita per rogito Belasio in data 28 febbraio 1972, rep. 44265/8520, reg. soc. 8103, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Oasi a responsabilità limitata», con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito Sessa in data 29 luglio 1981, rep. 66700, reg. soc. 20887, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Erbusco (Brescia), costituita per rogito Ambrosini in data 10 maggio 1984, rep. 1612, reg. soc. 26864, tribunale di Brescia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Garofano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Como, costituita per rogito Miserocchi in data 21 luglio 1982, rep. 50458, reg. soc. 14901, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Nuova Proposta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cantù (Como), costituita per rogito Giannotti in data 23 agosto 1985, rep. 176776, reg. soc. 19048, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Riva Verde a responsabilità limitata», con sede in Grandate (Como), costituita per rogito Fabi in data 16 ottobre 1977, rep. 25966, reg. soc. 10613, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Innominato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Cornelio in data 15 febbraio 1975, rep. 87319/1557, reg. soc. 3623, tribunale di Lecco;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Primavera a responsabilità limitata», con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Dello Jacono in data 27 novembre 1981, rep. 39347, reg. soc. 14383, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Bussola a responsabilità limitata», con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Dello Jacono in data 13 dicembre 1983, rep. 48041, reg. soc. 16266, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Quercia a responsabilità limitata», con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Dello Jacono in data 13 dicembre 1983, rep. 48042, reg. soc. 16267, tribunale di Como;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooplast - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sondrio, costituita per rogito Cao in data 31 ottobre 1985, rep. 127224/13577, reg. soc. 4295, tribunale di Sondrio;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Valtellina '79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sondrio, costituita per rogito Schiantarelli in data 18 luglio 1979, rep. 1430, reg. soc. 2183, tribunale di Sondrio;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Valle Aperta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aprica (Sondrio), costituita per rogito Schiantarelli in data 19 febbraio 1980, rep. 2708, reg. soc. 2304, tribunale di Sondrio;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo del popolo del comune di Ponte in Valtellina La Pontese» a responsabilità limitata, con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 2 settembre 1945, rep. 2704/2155, reg. soc. 638, tribunale di Sondrio.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «C.I.E.S. - Cooperativa interprovinciale per l'edilizia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 20 marzo 1980, rep. 17798, reg. soc. 2976, tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Acli Tomba» a responsabilità limitata», con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 7 settembre 1972, rep. 16226, reg. soc. 1731, tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia «Il Tetto» a responsabilità limitata, con sede in Contarina (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 31 maggio 1978, rep. 42038, reg. soc. 2544, tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia «San Paolo a Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Donada (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 5 febbraio 1973, rep. 27885, reg. soc. 1784, tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia « Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaiba (Rovigo), costituita per rogito Mastelli in data 30 settembre 1972, rep. 12480, reg. soc. 1743, tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia case Guarda Veneta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guarda Veneta (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 10 giugno 1972, rep. 59804, reg. soc. 1715, tribunale di Rovigo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa popolare fra i lavoratori del comune di Loreo» a responsabilità limitata, con sede in Loreo (Rovigo), costituita per rogito Mastellonin in data 22 agosto 1948, rep. 1210, reg. soc. 983, tribunale di Rovigo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rosolina mare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosolina (Rovigo), costituita per rogito Schiavi in data 26 giugno 1978, rep. 2311, reg. soc. 2557, tribunale di Rovigo;

società cooperativa di pesca «Società cooperativa pescatori bassopolesana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Pavan in data 27 giugno 1968, rep. 16201, reg. soc. 1377, tribunale di Rovigo.

91A1125

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 26 febbraio 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, con sede in Bettona (Perugia) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1991 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — il dottor Benedetto Ciuffa è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A1182

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei nuovi statuti del Banco di Sardegna e annesse sezioni di credito agrario, fondiario e per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto 22 febbraio 1991 del Ministro del tesoro sono stati approvati i nuovi statuti del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, e delle annesse sezioni di credito agrario, fondiario e per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

91A1230

N. 43

Corso dei cambi del 1° marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1149,100	1149,100	1149,15	1149.100	1149.100	1149,100	1149.200	1149.100	1149.100	1149.10
ECU	1536.700	1536,700	1536 —	1536,700	1536.700	1536.700	1536.370	1536.700	1536,700	1536.70
Marco tedesco	747,700	747,700	748 —	747.700	747.700	747,700	747.700	747.700	747.700	747.70
Franco francese	219,415	219,415	219,50	219,415	219.415	219,415	219,440	219.415	219.415	219,45
Lira sterlina	2183.100	2183,100	2186 —	2183,100	2183.100	2183,100	2183,200	2183.100	2183.100	2183.10
Fiorino olandese	663,300	663,300	663,50	663.300	663.300	663,300	663.390	663.300	663.300	663.30
Franco belga	36,303	36,303	36,34	36.303	36.303	36,303	36.303	36 303	36.303	36.30
Peseta spagnola	11.998	11,998	12,03	11.998	11.998	11,998	11.999	11.998	11.998	11.99
Corona danese	194.560	194.560	194.50	194,560	194.560	194.560	194.530	194.560	194 560	194 56
Lira irlandese	1994,600	1994,600	1995 —	1994,600	1994.600	1994,600	1994.400	1994 600	1994.600	
Dracma greca	6.939	6,939	6.94	6,939	6.939	6,939	6.943	6.939	6 939	–
Escudo portoghese	8,535	8,535	8.54	8,535	8.535	8,535	8.540	8.535	8 535	8 53
Dollaro canadese	998,300	998,300	998 —	998,300	998.300	998,300	997.300	998.300	998 300	998 30
Yen giapponese	8.549	8,549	8,55	8,549	8.549	8,549	8.549	8.549	8.549	8.540
Franco svizzero	863,300	863.300	862 —	863.300	863.300	863.300	863.200	863 300	863.300	863.30
Scellino austriaco	106,272	106,272	106.200	106.272	106.272	106,272	106.276	106.272	106.272	106.27
Corona norvegese	191.270	191,270	191.75	191,270	191.270	191.270	191 300	191.270	191 270	191 27
Corona svedese	201.390	201,390	201,75	201,390	201.390	201.390	201.350	201.390	201 390	201 39
Marco finlandese	309,650	309.650	309.50	309 650	309.650	309,650	309 650	309.650	309.650	
Dollaro australiano	900.100	900,100	900 —	900,100	900.100	900,100	899.800	900.100	900,100	900 –

Media dei titoli del 1° marzo 1991

Titolo		Titolo	
Rendita 5% 1935	69,050	Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1984/91	100 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,350	» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102.250	» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94.100	» » » » 1- 5-1984/91	100 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97 —	» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » 22- 6-1987/91	97.200	» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » 18- 3-1987/94	83.050	» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » 21- 4-1987/94	82,400	» » » » 1- 9-1984/91	100.450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,500	» » » » 1-10-1984/91	100,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.700	» » » » 1-11-1984/91	100.250
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,300	» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97.600	» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92.950	» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950	» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,750	» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.950	» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » TR 2,5% 1983/93	94,350	» » » » 19- 8-1987/92	100,400

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1-11-1987/92	100.100
» » » »	1-12-1987/92	100.100
» » » »	1- 1-1988/93	99,550
» » » »	1- 2-1988/93	99,700
» » » »	1- 3-1988/93	99,850
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	99,950
» » » »	1- 6-1988/93	99,950
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	99,750
» » » »	17- 7-1986/93	99.100
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	98,750
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	98,700
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,650
» » » »	1-11-1988/93	99,900
» » » »	18-11-1986/93	90,900
» » » »	19-12-1986/93	99,600
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,950
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,600
» » » »	1- 9-1988/94	99,15
» » » »	1-10-1987/94	98,75
» » » »	1-11-1988/94	98,800
» » » »	1- 1-1990/95	98,650
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	99,050
» » » »	1- 3-1990/95	98,500
» » » »	1- 4-1985/95	97,800
» » » »	1- 5-1985/95	97,800
» » » »	1- 5-1990/95	98,400
» » » »	1- 6-1985/95	97,650
» » » »	1- 7-1985/95	99,450
» » » »	1- 7-1990/95	98,150
» » » »	1- 8-1985/95	97,900
» » » »	1- 9-1985/95	97,400
» » » »	1-10-1985/95	97,650
» » » »	1-11-1985/95	97,700
» » » »	1-12-1985/95	97,050
» » » »	1- 1-1986/96	97,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	90,550
» » » »	1- 2-1986/96	98,600
» » » »	1- 3-1986/96	98,800
» » » »	1- 4-1986/96	98,550
» » » »	1- 5-1986/96	98,550
» » » »	1- 6-1986/96	98,450
» » » »	1- 7-1986/96	97,900
» » » »	1- 8-1986/96	97,500
» » » »	1- 9-1986/96	97,350
» » » »	1-10-1986/96	96,100
» » » »	1-11-1986/96	96,150
» » » »	1-12-1986/96	96,750
» » » »	1- 1-1987/97	96,450
» » » »	1- 2-1987/97	96,950
» » » »	18- 2-1987/97	96,650
» » » »	1- 3-1987/97	97,100
» » » »	1- 4-1987/97	96,900
» » » »	1- 5-1987/97	96,850
» » » »	1- 6-1987/97	97 —
» » » »	1- 7-1987/97	96,700
» » » »	1- 8-1987/97	96,350
» » » »	1- 9-1987/97	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	99,950
» » »	11,50%	1-11-1991	99,100
» » »	11,50%	21-12-1991	99,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,550
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 050
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,350
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 6-1992	97 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,350
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,450
» » »	12,50%	1-10-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,450
» » »	12,50%	1-10-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993	98,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	90,150
» » »	12,50%	17-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-12-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,850
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,600
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M01031

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 8 0 9 1 *

L. 1.200